

(N. 865)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(BOSCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 OTTOBRE 1969

Autorizzazione a vendere a trattativa privata al comune di Conegliano (Treviso) ed all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Conegliano due porzioni estese rispettivamente metri quadrati 113.035 e metri quadrati 4.380 circa del compendio immobiliare denominato « ex Caserma Vittorio Veneto » facente parte del patrimonio dello Stato

ONOREVOLI SENATORI. — Lo Stato è proprietario del complesso immobiliare « ex caserma Vittorio Veneto » sito nel comune di Conegliano, che occupa un'area complessiva di metri quadrati 125.155 circa, sulla quale insistono attualmente ruderi e fabbricati già adibiti a caserma.

Tutte le costruzioni trovansi in grave stato di fatiscenza sia a causa dei danni causati dagli eventi bellici, sia per naturale vetustà e per assoluta mancanza di manutenzione.

Il compendio ricade interamente nel piano di edilizia economico-popolare adottato dal comune di Conegliano ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, ed approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1857 in data 1° febbraio 1967.

Del suddetto compendio un lotto di metri quadrati 2.880 è in corso di vendita alla Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, per la costruzione della nuova sede dei servizi postali e telegrafici di Cone-

gliano; per un secondo lotto, di metri quadrati 4.860, destinato a strada, è in corso la procedura di esproprio da parte del menzionato Comune; un terzo lotto, di metri quadrati 4.380, è stato chiesto in acquisto dall'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie di Conegliano per essere destinato — in conformità delle previsioni del piano particolareggiato predisposto dal Comune — alla costruzione di un nuovo complesso parrocchiale, mentre la porzione residua, di metri quadrati 113.035 circa, è stata chiesta in acquisto dal Comune stesso, che intende attuare la seguente destinazione pure prevista dal piano urbanistico particolareggiato: strade, verde pubblico, scuole ed attrezzature culturali, edilizia economico-popolare ed attrezzature commerciali.

Alla porzione richiesta dal Comune l'Ufficio tecnico erariale di Treviso ha attribuito, con relazione n. 4150/2094 del 18 luglio 1967,

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il valore complessivo di lire 302.280.000 così ripartito:

	mq.	lire
a) strade	29.935	29.935.000
b) verde pubblico	16.200	18.630.000
c) scuole ed attrezzature culturali	17.120	42.800.000
d) edilizia economico - popolare	46.300	203.720.000
e) attrezzature commerciali	1.700	6.290.000
f) relitti vari	1.780	905.000
TOTALI	113.035	302.280.000

Il ripetuto Comune, giusta le delibere consiliari n. 21-348 del 15 novembre 1967 e n. 21.428 del 21 ottobre 1968, regolarmente approvate dalla Giunta provinciale amministrativa, si è dichiarato disposto a corrispondere il surriportato prezzo di stima (in unica soluzione), nonchè ad assumere contrattualmente l'impegno di destinare il bene esclusivamente agli scopi suindicati, per un periodo minimo di venti anni dalla data di ultimazione delle relative opere.

Allo scopo di liberare il bene demaniale dai vetusti ed anche pericolanti manufatti, nonchè di favorire l'attuazione del vasto piano di riorganizzazione urbanistica di Conegliano, che era già in avanzato corso, con verbale in data 7 maggio 1968 l'Amministrazione finanziaria ha consegnato al Comune, a titolo provvisorio, la predetta porzione di metri quadrati 113.035, con autorizzazione a demolire i ripetuti manufatti.

Con il citato verbale il comune di Conegliano, oltre all'obbligo di corrispondere sino alla stipula dell'atto di compravendita un indennizzo per l'occupazione dell'immobile, ha assunto l'impegno di restituirlo all'Amministrazione finanziaria, qualora la vendita per qualsiasi ragione non dovesse aver luogo, con rinuncia a qualsiasi diritto e pretesa per eventuali costruzioni, addizioni e miglioni.

La richiesta di acquisto avanzata dal comune di Conegliano appare meritevole di accoglimento.

La vendita *de qua* deve essere autorizzata, peraltro, con provvedimento legislativo, in quanto il valore del bene supera il limite di lire 100.000.000 di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, entro il quale è consentita la vendita a trattativa privata dei beni patrimoniali dello Stato in favore dei comuni, delle provincie e degli altri corpi morali.

* * *

Tenuto conto della destinazione di cui sopra, al predetto lotto di metri quadrati 4.380 la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, con perizia 26 giugno 1964, n. 1/B 4067, ha attribuito il valore complessivo di lire 21.900.000 (lire 5.000 al metro quadrato), poi elevato a lire 26.280.000 dal competente Ufficio tecnico erariale, con relazione n. 5221/2063 in data 1° ottobre 1966.

La Chiesa parrocchiale interessata si è dichiarata disposta sia a corrispondere — in dieci rate annuali, con la maggiorazione dell'interesse legale a scalare — un prezzo pari al suindicato valore, sia ad assumere contrattualmente l'impegno di destinare il bene esclusivamente alla costruzione di un complesso parrocchiale ed a mantenere tale destinazione per un periodo minimo di venti anni dalla ultimazione delle opere.

La ripetuta Chiesa è stata già autorizzata all'acquisto dell'immobile, con decreto presidenziale in data 14 agosto 1967, registrato alla Corte dei conti il 1° settembre 1967, registro n. 23, foglio n. 328.

In data 30 gennaio 1968 l'immobile stesso è stato consegnato, a titolo provvisorio, alla Chiesa richiedente, la quale, con il relativo verbale, ha assunto obblighi e impegni analoghi a quelli assunti dal Comune con il precitato verbale 7 maggio 1968.

Ai fini della vendita del lotto in questione — il cui valore supera il limite di lire 15 milioni di cui alla citata legge n. 783 — alla Curia vescovile di Vittorio Veneto, alla quale è poi subentrata la ripetuta Chiesa parrocchiale, il 12 settembre 1967 fu presentato una proposta di legge d'iniziativa dei depu-

tati Gagliardi, Bologna ed altri (atto n. 4657). Tale proposta di legge, peraltro, in merito alla quale l'Amministrazione finanziaria si pronunciò favorevolmente, non potè compiere l'intero *iter* per fine legislatura, sicchè anche per la vendita in argomento si rende ora necessario promuovere l'autorizzazione legislativa.

Per quanto sopra, si è predisposto l'unito disegno di legge, recante autorizzazione a

vendere le due suindicate porzioni dell'immobile « ex caserma Vittorio Veneto » al comune di Conegliano ed all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia. Tanto nell'articolo 1 quanto nell'articolo 2 è espressamente previsto il vincolo ventennale di destinazione degli immobili in oggetto a carico degli acquirenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È autorizzata la vendita a trattativa privata al comune di Conegliano di una porzione estesa metri quadrati 113.035 circa, dell'immobile di proprietà dello Stato « ex caserma Vittorio Veneto », sito in detto Comune, per il prezzo di lire 302.280.000.

È fatto obbligo al comune di Conegliano di destinare la porzione di immobile suindicata a strade, verde pubblico, scuole ed attrezzature culturali, edilizia economico-popolare ed attrezzature commerciali. Il vincolo di tale destinazione ha la durata di anni venti.

Art. 2.

È autorizzata la vendita a trattativa privata all'Ente chiesa parrocchiale della Beata Vergine delle Grazie in Conegliano di una porzione estesa metri quadrati 4.380 circa, facente parte dello stesso compendio immobiliare di cui al precedente articolo 1, per il prezzo di lire 26.280.000.

È fatto obbligo all'Ente anzidetto di destinare la suindicata porzione d'immobile alla costruzione di un nuovo complesso parrocchiale. Il vincolo di tale destinazione ha la durata di anni venti.

L'Amministrazione finanziaria è autorizzata a consentire la dilazione fino a dieci

rate annuali, con gli interessi legali a scalfare, del prezzo di vendita.

Art. 3.

All'approvazione dei contratti relativi alle vendite di cui ai precedenti articoli 1 e 2 provvederà il Ministro delle finanze con propri decreti.